

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DECRETO DELEGATO DAL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO BILANCIO E APPALTI**

Oggetto: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2028 alla QSA S.r.l. – Engineering Consulting Training. Impegno della spesa di euro 4.207,08 (I.V.A. esente ex art. 10 comma 1° DPR 632/72) – CIG B9D0D55EF8

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 settembre 2020, n. 49, recante “*Avvio della procedura concorrenziale per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria*”;

vista la successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di data 19 novembre 2020, n. 54, con la quale è stato autorizzato l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria;

richiamato il successivo ordine MEPAT di data 28 dicembre 2020 n. 5000283539, con il quale è stata ordinata alla QSA S.r.l. – Engineering Consulting Training, con sede legale in Ziano di Fiemme (TN) la fornitura del servizio sopra richiamato per il periodo triennale con decorrenza dal 10 gennaio 2021;

visto il Decreto del Dirigente Segretario generale di data 21 dicembre 2023, n. 174, con il quale è stato autorizzato il rinnovo del servizio di sorveglianza sanitaria per l'ulteriore periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2025, alle medesime condizioni, alla ditta QSA s.r.l. – Engineering Consulting Training, ai sensi dell'articolo 5 del capitolato speciale parte integrante della gara telematica sopra richiamata;

dato atto che il servizio di sorveglianza sanitaria è in scadenza al 31 dicembre 2025 e dev'essere rinnovato per poter assolvere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

considerato che è interesse del Consiglio regionale dotarsi di un servizio di sorveglianza sanitaria articolato, comprensivo, oltre che dell'attività del medico competente, delle attività di monitoraggio delle scadenze e dei fabbisogni di sorveglianza, dell'organizzazione degli interventi e della formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

preso atto che il servizio suddetto è richiesto a favore dei dipendenti della sede sia di Trento che di Bolzano e deve prevedere l'operatività del medico competente in entrambe le sedi, con garanzia di comunicazione nella lingua del personale (italiano e tedesco) durante gli accertamenti sanitari e l'attività d'informazione;

considerato che, dagli esiti di una ricognizione comparativa informale di mercato, il servizio richiesto dal Consiglio regionale, comprensivo delle attività formative e dello svolgimento puntuale delle altre attività su due sedi diverse di due distinte province, è risultato di difficile reperimento;

preso atto che QSA S.r.l. – Engineering Consulting Training si è resa disponibile a proseguire il servizio precedentemente reso, previo nuovo affidamento, alle stesse condizioni economiche già applicate al Consiglio regionale nell'ambito del servizio in scadenza;

rilevato che le condizioni giuridiche del rapporto con l'operatore economico che sarà reso aggiudicatario del servizio sopra descritto sono quelle previste dal capitolato speciale allegato al presente provvedimento, che forma parte integrante dello stesso, e prevedono, tra l'altro, la comunicazione del medico competente per il personale della sede di Bolzano in lingua italiana e, ove possibile, nella lingua tedesca per il personale di madrelingua tedesca;

dato atto che la possibile comunicazione in lingua tedesca costituisce un elemento di valutazione per la scelta del soggetto affidatario;

rilevato che i servizi offerti da taluni operatori economici, interpellati nell'ambito dell'indagine di mercato, non hanno replicato quelli complessivi richiesti dal Consiglio regionale e che le condizioni economiche evidenziate dai soggetti disponibili a fornire quanto richiesto sono risultate meno favorevoli di quelle indicate nel capitolato speciale;

preso atto che la società QSA S.r.l. ha garantito, con nota di data 15 dicembre 2025, anche per il prossimo triennio, la fornitura del servizio secondo le condizioni previste nel capitolato speciale, fatta eccezione per la modalità di erogazione della formazione;

considerato le condizioni economiche del servizio attualmente erogate si confermano ampiamente vantaggiose rispetto ai valori di mercato, come emerso dall'indagine sopra richiamata;

dato atto che QSA S.r.l. – Engineering Consulting Training ha svolto il proprio servizio nell'ambito dell'affidamento in scadenza con regolarità e alta professionalità;

ritenuto opportuno, per quanto sopra indicato, affidare il servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti del Consiglio regionale, per il periodo dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, alla QSA S.r.l. – Engineering Consulting Training, con sede legale a Ziano di Fiemme, P. I.V.A. 01670340221 alle condizioni previste dal capitolato allegato al presente decreto e al prezzo di euro 1.402,36 annuo e per un totale complessivo di euro 4.207,08;

dato atto che la spesa complessiva indicata nell'offerta per il servizio triennale ammonta a complessivi euro 4.207,08 (I.V.A. esente ex art. 10, comma 1, del DPR 632/72);

preso atto che, con riferimento alla formazione in materia di primo soccorso, la Società conferma la disponibilità ad erogare i corsi, precisando che gli stessi saranno svolti esclusivamente nell'ambito di percorsi formativi interaziendali organizzati dalla Società, in lingua italiana, presso le sedi di Trento o di Ziano di Fiemme (TN), indicativamente programmati con cadenza trimestrale;

considerato che il servizio del medico competente offerto dalla Società garantisce l'effettuazione delle visite mediche nella sede di servizio dei dipendenti, a Trento o a Bolzano, e la comunicazione direttamente nella lingua del dipendente (italiano o tedesco);

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.i. che all'art. 38 prevede l'applicazione della normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, di cui alle leggi provinciali n. 23 del 16 luglio 1990 e n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 che ne prevede l'applicazione anche per le attività della Regione Trentino Alto Adige;

visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002 n. 2, ove è previsto che *“1. Nell'esercizio della propria attività in materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol applica l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, ivi comprese le disposizioni da esso richiamate”*;

vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici*);

visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2-bis, della legge provinciale n. 2 del 2016, ove si afferma che *«Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici (...)*»;

visto, altresì, l'articolo 4, comma 1, secondo periodo della legge provinciale n. 2 del 2016, ove si afferma che *«Per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici la Provincia può adottare linee guida con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Queste deliberazioni sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali o a intesa, se ciò è necessario ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005)»*;

visto il d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare, l'articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti *“«(...) procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

(...)

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

visto l'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023, che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il relativo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.”;

ritenuto opportuno, per i motivi esposti, affidare alla QSA S.r.l. – Engineering Consulting Training il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2028, in applicazione di quanto previsto in materia di deroghe al principio di rotazione dalle Linee guida della Provincia autonoma di Trento, approvate con delibera della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020, avente ad oggetto l'”*Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2”*;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 marzo 2022, n. 15 e s.m., relativa all'approvazione del Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 16 maggio 2022, n. 21, recante *“Determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale”*;

dato atto che i rapporti saranno perfezionati tramite lo scambio di corrispondenza commerciale, così come consentito dalla normativa vigente;

preso atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato I.4 al d.lgs. n. 36/2023, il presente affidamento, essendo inferiore ai 40.000,00 euro, è esente dall'imposta sul bollo;

visto il decreto del Segretario generale n. 212 del 10 dicembre 2024 avente ad oggetto la delega, alla direttrice pro tempore, anche reggente, dell'Ufficio bilancio e appalti, della funzione di Responsabile Unico di Progetto per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 20.000,00 euro, IVA esclusa, e l'autorizzazione ad adottare i decreti di affidamento di lavori, servizi e forniture entro il limite di € 20.000,00, IVA esclusa;

ritenuto di esonerare l'operatore economico dalla costituzione della garanzia tenuto conto dell'importo molto contenuto della stessa che non sarebbe proporzionato all'utilità che potrebbe trarne l'Amministrazione rivelandosi un onere privo di effettiva efficacia;

dato atto che non si ravvisa la necessità di suddividere l'appalto in lotti e che, vista la tipologia di servizio, non si rileva un interesse transfrontaliero certo;

atteso che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del d.lgs. n. 36/2023 verranno svolti a campione ai sensi dell'art. 52 c. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 2 agosto 2024, n. 36;

visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 18 dicembre 2024 e s.m.;

d e c r e t a

1. di affidare, per le motivazioni in premessa, il servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti del Consiglio regionale, per il periodo dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, alla QSA S.r.l. – Engineering Consulting Training, con sede legale a Ziano di Fiemme, P. I.V.A. 01670340221 alle condizioni previste dal capitolato allegato al presente decreto e al prezzo di euro 1.402,36 annuo e per un totale complessivo di euro 4.207,08;
2. di far fronte alla spesa complessiva di euro 4.207,08, (I.V.A. esente ex art. 10, comma 1° DPR 632/72), tenuto conto dell'esigibilità della spesa, nel seguente modo:
 - impegno di euro 1.402,36, sul capitolo 350 – piano finanziario U.1.03.02.18.001, dell'esercizio finanziario 2026, in quanto l'esigibilità della stessa avviene nel 2026;
 - impegno di euro 1.402,36, sul capitolo 350 – piano finanziario U.1.03.02.18.001, dell'esercizio finanziario 2027, in quanto l'esigibilità della stessa avviene nel 2027;
 - impegno di euro 1.402,36, sul capitolo 350 – piano finanziario U.1.03.02.18.001, dell'esercizio finanziario 2028, in quanto l'esigibilità della stessa avviene nel 2028;
3. di dare atto che il perfezionamento del contratto per il servizio di cui al presente provvedimento avverrà tramite corrispondenza commerciale nel rispetto della normativa vigente;

4. di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni su presentazione di idonea documentazione contabile, previa verifica della regolare esecuzione del servizio;
5. di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto nella normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione della pubblica amministrazione di cui in particolare alla legge regionale 21 luglio 2000, n.3 e s.m., alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m., nonché al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1 e 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI
- dott.ssa Cristina Zambaldi –
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.

LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI
- dott.ssa Cristina Zambaldi –
(firmato digitalmente)

CZ/ma

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgId (artt. E bis, c.4 bis, e 71 D.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN FAVORE DEL
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE
CIG B9D0D55EF8**

Premesse

Le disposizioni previste dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 impongono al datore di lavoro obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che si traducono, per una parte importante, nella sorveglianza sanitaria, nella nomina del medico competente aziendale e nella formazione alla sicurezza.

Il presente atto descrive le norme del capitolato speciale per la realizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria in favore del personale in servizio presso il Consiglio regionale. Esse impegnano l'operatore economico assegnatario del servizio e descrivono i rapporti giuridici con il committente.

Art. 1

Oggetto del servizio

1. L'incarico ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti a carico del Consiglio regionale, in qualità di datore di lavoro, come previste dal Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 e s.m., in materia di sorveglianza sanitaria, attività del medico competente e formazione. In particolare, è richiesto all'operatore economico assegnatario:
 - a. collaborare con il datore di lavoro e il servizio prevenzione e protezione della committente, alla predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
 - b. predisporre i protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuali monitoraggi ambientali, delle schede tossicologiche di prodotti utilizzati, etc.;
 - c. redigere, gestire e trasmettere al Consiglio regionale un protocollo di sorveglianza sanitaria, con tenuta di uno scadenziario degli accertamenti periodici da effettuare che verrà aggiornato dal Fornitore sulla base delle variazioni (assunzioni, dimissioni, ecc.) comunicate dall'Ente;
 - d. eseguire accertamenti sanitari preventivi, periodici e straordinari, corredati degli esami strumentali ritenuti necessari, atti a valutare l'idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche e a controllarne lo stato di salute e comunque per tutti i casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
 - e. effettuare, per l'attività prevalentemente amministrativa al PC dell'intero Consiglio regionale, lo screening difetti visivi "visiotest";
 - f. esprimere un giudizio di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, comunicando per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore il giudizio di idoneità o il giudizio di inidoneità temporanea o permanente;
 - g. istruire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio in ossequio all'art.25 lett. c) del D.Lgs. n. n. 81/08 da custodire nei locali comunicati al datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale e della sicurezza dei dati;
 - h. collaborare, per la valutazione dei rischi, all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
 - i. l'attività di formazione espressa nella Sezione IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - j. comunicare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in sede di riunioni all'uopo convocate, i risultati degli accertamenti sanitari eseguiti in favore dei lavoratori dell'ente;
 - k. visitare gli ambienti di lavoro una o più volte l'anno su richiesta del datore di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi correlati alle attività svolte;
 - l. collaborare all'organizzazione del servizio di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.;
 - m. effettuare attività di assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;

- n. effettuare accertamenti sanitari per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (ex art. 20, Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
 - o. provvedere alla consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di una copia della cartella sanitaria e di rischio, così come previsto dall'art. 25 lett. e) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
 - p. rapportarsi con INAIL, Organi ispettivi, OO.SS. per aspetti concernenti la sorveglianza sanitaria.
- 2. Il servizio di sorveglianza interessa tutto il personale dipendente o che comunque presta servizio a vario titolo a favore del Consiglio regionale al momento della sottoscrizione del contratto.
 - 3. Entro 60 giorni dall'affidamento del servizio, ricevute dai Datori di Lavoro le cartelle sanitarie dei lavoratori in servizio presso il Consiglio regionale e presa visione dei documenti sulla sicurezza dell'Ente, il medico competente incaricato dovrà presentare una relazione sul programma dell'attività di sorveglianza sanitaria che intenderà attuare, compresi i protocolli sanitari proposti in base alle mansioni del personale ed ai rischi ad esse connessi, tenendo conto dell'attività di sorveglianza sanitaria effettuata nel corso del precedente contratto d'appalto.
 - 4. In caso di temporaneo impedimento - limitatamente ai casi di ferie o malattie o per gravi motivi personali - il medico libero professionista incaricato del servizio dovrà garantire la propria sostituzione. Parimenti, in caso di cessazione dell'incarico del Medico Competente, il soggetto economico assegnatario dovrà garantirne la sostituzione. In entrambi i casi, il sostituto dovrà possedere i titoli e requisiti previsti in conformità all'art. 38 del D. lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m. ed essere iscritto nell'elenco dei Medici competenti;

Art. 1/bis

Integrazione oggetto del servizio per gli uffici situati in provincia di Bolzano

- 1. Il medico competente assegnatario del servizio – o il medico indicato dal soggetto economico assegnatario - per la sede del Consiglio provinciale in provincia di Bolzano dovrà conoscere le lingue italiana e tedesca in modo da garantire direttamente la comunicazione nella lingua del personale (italiano o tedesco) durante gli accertamenti sanitari e l'attività d'informazione.
- 2. Documenti, referti medici, materiale informativo, materiale didattico per i corsi di formazione, relazioni tecniche ed altri documenti previsti dal presente Capitolato, concernenti il personale e gli uffici situati nella provincia di Bolzano, dovranno essere redatti in testo italiano e, ove possibile, per i dipendenti di madrelingua tedesca, potranno essere formati o tradotti in lingua tedesca.

Art. 2

Termini

- 1. Gli obblighi e gli adempimenti che le disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. pongono a carico del medico competente dovranno essere espletati entro i termini previsti dallo stesso, dalle leggi in esso richiamate e, in generale, dalla normativa antinfortunistica e dalle norme in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.
- 2. Il soggetto assegnatario dovrà provvedere in proprio alla calendarizzazione delle visite mediche periodiche fornendo direttamente al committente l'elenco per la convocazione dei dipendenti a visita, almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza della periodicità.
- 3. I referti medici nonché i giudizi di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. devono essere espressi per iscritto, consegnati al dipendente e trasmessi al datore di lavoro entro 5 giorni lavorativi, ad eccezione dei referti di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo (inidoneità

temporanea e permanente), che dovranno pervenire al dipendente e al datore di lavoro nella medesima giornata nella quale è stato effettuato l'accertamento.

4. Le relazioni tecniche relative agli accertamenti, ai sopralluoghi o agli altri compiti previsti dal capitolato o dalle leggi in materia dovranno essere consegnati entro 15 giorni lavorativi dall'effettuazione della prestazione o dalla richiesta inoltrata dall'Amministrazione, salvo diversamente concordato con il datore di lavoro.

Art. 3

Luoghi e modalità di effettuazione delle visite mediche, dell'attività di formazione del personale e dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro

1. Le visite mediche così come previste dal presente capitolato e dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 dovranno essere effettuate presso due distinti ambulatori messi a disposizione dai medici competenti. Il primo, per il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale ubicati nella provincia di Trento, dovrà avere sede nel territorio comunale della città di Trento, in località raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico urbano. Il secondo, per il personale in servizio presso gli uffici ubicati nella provincia di Bolzano, dovrà avere sede nel territorio comunale della città di Bolzano, in località raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico urbano.
2. Le visite dovranno essere effettuate nei giorni feriali e in orario dalle 8.30 alle 17.00.
3. La formazione sarà svolta presso le sedi indicate dal soggetto assegnatario, anche nella città di Trento.
4. Gli uffici presso i quali presta servizio il personale del Consiglio regionale sono indicati nell'allegato 1) al presente Capitolato Speciale, denominato "*Contesto di riferimento*".

Art. 4

Ricorso a specialisti, controlli clinici, strumentali, di laboratorio, altre professionalità

1. Il medico competente, potrà avvalersi, per previsione normativa o per motivate ragioni che dovranno essere comunicate per iscritto, della collaborazione di medici specialisti.
2. I medici specialisti dovranno effettuare le visite nei Comuni amministrativi di Trento e di Bolzano, garantendo in tal modo che i dipendenti possano essere visitati nell'ambito dello stesso territorio provinciale ove prestano servizio.
3. L'onere per gli esami clinici, strumentali e/o di laboratorio prescritti dal Medico competente o dal Medico specialista, necessari all'accertamento dell'idoneità dei dipendenti della committente, è a carico del Consiglio Regionale, che rimborseranno all'agente assegnatario/i del servizio, su presentazione di regolare fattura, l'importo anticipato per tali accertamenti.

Art. 5

Validità e durata

1. Il servizio contemplato nel presente Capitolato ha decorrenza dal 01.01.2026 per un periodo di tre anni a far data da quella di stipula del contratto.

Art. 6
Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo massimo stimato dell'appalto, per l'intera durata contrattuale, è pari a € 4.207,08 ripartiti nel triennio 2026 - 2028 (leggasi euro quattromiladuecentosette/08), equivalenti a € 1.402,36 annui e comprende il costo di tutte le attività descritte agli articoli 1 e 1/bis e comunque di quelle previste dalla legge. La stima dell'importo assume a riferimento il numero delle visite effettuate nell'ultimo triennio e ricalca i valori dell'appalto scaduto.
2. Le prestazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e, comunque, dalla legge, la cui esecuzione fosse ritenuta necessaria dal committente, saranno oggetto di formale richiesta all'appaltatore, il quale applicherà le tariffe minime previste per le prestazioni richieste.
3. Il corrispettivo annuale sarà liquidato dall'Amministrazione in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità delle prestazioni da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e osservate le disposizioni di legge in vigore. Il pagamento dei corrispettivi è eseguito tramite conto corrente dedicato, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7
Polizza assicurativa

1. Per l'esecuzione del contratto di appalto, l'assegnatario garantisce che i soggetti incaricati della funzione di medico competente sono dotati di polizza assicurativa per responsabilità professionale. La polizza dovrà avere durata fino al termine di efficacia del contratto.

Art. 8
Riservatezza

1. Nell'esecuzione del servizio il medico competente è tenuto al rispetto rigoroso della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali e, in particolare, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ed allegati e del Regolamento UE 2016 679.
2. Il soggetto assegnatario sarà designato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Art. 9
Spese contrattuali

1. Eventuali spese contrattuali (bolli ed eventuale registrazione), ad esclusione dell'IVA, ove dovuta, saranno a carico dell'assegnatario e saranno versate al committente per l'importo che da quest'ultimo comunicato.

Art. 10
Foro competente

1. Al Foro di Trento è riservata la competenza esclusiva per la risoluzione di qualsiasi controversia giudiziaria relativa all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.

Art. 11
Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con riferimento alla legge 13.8.2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” e successive modificazioni, il soggetto assegnatario:
 - assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;
 - accetta che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisca causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della legge citata; la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore comporta la responsabilità di quest’ultimo in merito ai danni arrecati al committente in conseguenza della risoluzione medesima;
 - si impegna ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente atto, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata;
 - si impegna, altresì, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge di cui sopra, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale ed al Commissariato del Governo di Trento;
 - si impegna inoltre a fornire al committente copia degli eventuali contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti, al fine di consentire la verifica prevista all’art. 3 comma 9 della legge citata;
 - si impegna infine a comunicare al committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle prestazioni di cui al presente atto – entro sette giorni dalla sua accensione oppure dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica - nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi all’art. 3, comma 7, della legge di cui sopra, riconoscendo che, in mancanza di tale comunicazione, qualsiasi pagamento inerente il rapporto contrattuale rimarrà sospeso e rinunciando conseguentemente ad ogni tipo di pretesa o azione risarcitoria o di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o di altre somme a titolo di interessi e/o accessori.

Art. 12
Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b) il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - e) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
 - h) le norme del Codice civile.
 - i) la legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 “Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) (B.U. 30 luglio 2002, n. 32)”.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del Codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara.
 4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
 5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art 13

Revisione dei prezzi

1. Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al verificarsi di condizioni oggettive che comportino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento (5 %) dell’importo complessivo.
2. La revisione opera nella misura dell’ottanta per cento (80 %) del valore eccedente la variazione del cinque per cento, applicata esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire.
3. L’indice di riferimento per la revisione dei prezzi è l’Indice dei prezzi alla produzione dei servizi – Sezione M e, ove disponibile, Divisione 74 – altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

pubblicato mensilmente dall'ISTAT, ritenuto rappresentativo della dinamica dei costi relativi ai servizi di sorveglianza sanitaria.

4. L'indice iniziale di riferimento è quello relativo al mese della data del provvedimento di aggiudicazione del contratto. In caso di sospensioni o proroghe dei termini di aggiudicazione, si applica l'indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023. La verifica dell'indice ha periodicità annuale.
5. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice di riferimento e attiva automaticamente la revisione dei prezzi, anche in assenza di istanza dell'Operatore economico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023.
6. La revisione dei prezzi ha effetto per le sole prestazioni contrattuali ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione.
7. La Stazione appaltante comunica all'Operatore economico, mediante posta elettronica certificata, i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali residue.

Art. 14

Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16

Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17

Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

Art. 18

Penali

1. Nel caso in cui l'appaltatore non completi il servizio nei tempi previsti, la penale sarà pari al 1,5 per mille del valore complessivo dell'appalto per ogni settimana di ritardo, con un massimo del 10% del valore dell'appalto.
2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Consiglio, lo stesso provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 19

Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:
 - a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;
 - b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
 - c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.
3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.
5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 20

Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 21

Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 22

Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.

Art. 23

Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Consiglio, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 28 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Consiglio, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata, senza ulteriore avviso, a completamento dell'incarico.

Art. 25

Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale del consiglio la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento approvato con decreto del Presidente del consiglio regionale del 6 novembre 2014 n. 207 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

All. 1)

Contesto di riferimento

Il Consiglio regionale ha attualmente in n. 39 DIPENDENTI (ivi compresi n. 3 persone in comando da altro ente pubblico) che svolgono la prestazione lavorativa nelle sedi istituzionali di Trento e di Bolzano.

I lavoratori / le lavoratrici, in relazione all'assegnazione ai diversi Uffici /Servizi, operano nelle seguenti Sedi:

Sede	Note	Provincia	Città	Indirizzo	Totale dipendenti
Bolzano		Bolzano	Bolzano	P.zza Duomo,3	10
Trento		Trento	Trento	P.zza Dante,16	29
					39

Si elenca in maniera sintetica e sommaria lo svolgimento delle mansioni in capo ai lavoratori come segue:

Mansione	Numero dipendenti
Amministrativi	32 dei quali videoterminalisti: n. 30
Autisti	1
Addetti ai servizi di anticamera e portineria/autisti	2
Addetti ai servizi di anticamera e portineria	4
Totale	39